

Penale Sent. Sez. 3 Num. 15782 Anno 2018

Presidente: SAVANI PIERO

Relatore: ANDREAZZA GASTONE

Data Udienza: 23/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXXXXXX nato il xxxxx a XXXXXXXXXXXXX

avverso la sentenza del 12/07/2016 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. XXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 12/07/2016 di condanna per reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla realizzazione di opere edilizie in zona sismica in assenza del necessario preavviso e della preventiva autorizzazione a procedere nonché in violazione dell'art. 64, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 per l'assenza di un progetto esecutivo e di un tecnico abilitato.
2. Con un primo e secondo motivo di ricorso deduce rispettivamente l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione risultante dalla sentenza stessa in relazione alla esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, fondata sulla "natura primaria degli interessi costituzionalmente protetti ed oggetto di tutela della normativa antisismica violata". Le modalità della condotta, l'esiguità del pericolo, trattandosi di un battuto in cemento di pochi millimetri e di due muretti alti venti centimetri, ed il comportamento non abituale della ricorrente, avrebbero invece dovuto consentire l'applicazione dell'esimente di

cui all'art. 131 bis cod. pen..

3. Il ricorso è fondato.

Onde motivare l'esclusione dei presupposti di applicabilità dell'istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. la sentenza impugnata ha unicamente valorizzato, testualmente, "la natura primaria degli interessi (vita umana) costituzionalmente protetti ed oggetto di tutela da parte della normativa antisismica violata dall'imputata".

E' tuttavia evidente che, così facendo, la sentenza, incentrando, nella specie, la non configurabilità della causa di esclusione della punibilità sulla "tipologia" del reato e sui valori alla cui salvaguardia lo stesso sarebbe mirato, ha finito per introdurre una esclusione per categorie non prevista dal legislatore ed anzi in contrasto con il dettato normativo, fondato, al contrario, sull'implicita applicabilità della norma a tutte le diverse fattispecie di reato (in tal senso, sia pure con affermazione non esplicita, Sez.3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586).

Ne consegue che, preclusa ogni questione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, non emergendo dal provvedimento impugnato ulteriori argomentazioni a suffragio della decisione censurata, la violazione di legge in tal modo concretata impone l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per nuova deliberazione sul punto qui solo in discussione.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Così deciso il 23 febbraio 2018